REGOLAMENTO (CEE) N. 1378/80 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1358/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo di orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1358/80 ha previsto la sospensione degli acquisti all'intervento qualora il prezzo di mercato di una o più qualità di carni superi un determinato livello ; che la rilevazione dei prezzi di mercato può essere effettuata secondo le modalità precisate dal regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1377/80 (5) ; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2650/79 (7) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2226/78 è sostituito dal testo seguente :

« 4. Per la campagna 1980/1981 i prezzi di mercato di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1358/80 sono rilevati ogni settimana secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 610/77.

La sospensione degli acquisti prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1358/80 si effettua il secondo lunedì successivo alla rilevazione di cui al comma precedente. In tal caso, la presa in consegna delle carni acquistate dagli organismi d'intervento avviene al più tardi alla fine della settimana successiva alla rilevazione sopra citata.

Il ripristino degli acquisti all'intervento, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1358/80, avviene il secondo lunedì successivo alla rilevazione di cui al primo comma. La ripresa degli acquisti è tuttavia anticipata qualora la situazione del mercato in una determinata regione lo esiga ; gli acquisti non possono in alcun caso essere ripristinati prima del lunedì successivo alla rilevazione sopra citata ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 2 giugno 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1980.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.
(3) Vedi pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.
(5) Vedi pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(7) GU n. L 304 del 30. 11. 1979, pag. 9.